

# **dott. Enrico Zanetti**

San Marco 3877 – 30124 Venezia

Tel. 041/5284650 – Fax. 041/5280607 – E-mail [enrico-zanetti@libero.it](mailto:enrico-zanetti@libero.it)

*Dottore commercialista e revisore contabile in Venezia*

---

02/11/2005

## **PROCEDURA NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE**

### **2 – SCALETTA OPERATIVA DELLA PROCEDURA ORDINARIA**

**Enrico Zanetti**

*Dottore commercialista e revisore contabile in Venezia*

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>CHECK LIST .....</b>	<b>2</b>

## 1 PREMESSA

La c.d. “procedura ordinaria” di fusione si articola in diverse fasi, tra alcune delle quali intercorrono determinati tempi di attesa, la cui finalità è quella di consentire un’adeguata possibilità di assimilazione delle necessarie informazioni da parte dei soci delle società partecipanti alla fusione, ma anche da parte dei creditori sociali delle medesime e dei soggetti terzi in genere.

A seconda delle specifiche caratteristiche dell’operazione, la procedura ordinaria di fusione può presentare maggiori o minori elementi di complessità, nonché tempi di attesa più o meno lunghi nel passaggio da una fase a quella successiva.

In ogni caso, resta necessaria la delibera dell’assemblea dei soci sul progetto presentato dall’organo amministrativo, elemento che distingue appunto la procedura ordinaria di fusione (seppure nelle molteplici varianti che essa può assumere, a seconda degli specifici contesti) da quella c.d. “semplificata”, ove la competenza a deliberare sul progetto di fusione è dell’organo amministrativo stesso, senza dunque che su di esso possano esprimersi i soci.

## 2 CHECK LIST


### PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI

1. Predisposizione del progetto di fusione ([VEDI FILE 4](#))
2. Predisposizione della relazione accompagnatoria al progetto di fusione (in alcuni casi può essere omessa) ([VEDI FILE 5](#))
3. Predisposizione di situazione patrimoniale infrannuale della società (in alcuni casi può essere omessa) ([VEDI FILE 6](#))

### FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO

Se almeno una delle società partecipanti alla fusione è soggetta a revisione contabile obbligatoria, al progetto di fusione deve essere allegata anche una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria dell’incorporante o dell’incorporanda ([VEDI FILE 9](#))

appena pronti  
tutti i documenti



### APPROVAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO


Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società partecipante alla fusione **approva** ([VEDI FILE 9](#)):

- ☐ il progetto di fusione,
- ☐ la relazione accompagnatoria (ove redatta),
- ☐ la situazione patrimoniale infrannuale (ove redatta).

**Contestualmente**, il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società partecipante alla fusione nomina direttamente o fa istanza al tribunale di **nomina** (in alcuni casi tuttavia le nomine non sono obbligatorie):

- ☐ l’esperto per relazione su congruità del rapporto di cambio ([VEDI FILE 7](#))
- ☐ **SOLO PER SOCIETA’ DI PERSONE FUSE IN SOCIETA’ DI CAPITALI**: un perito per la predisposizione di una perizia di stima del valore del patrimonio della società di persone fusa o incorporata in società di capitali, secondo le modalità tipiche dei conferimenti in natura ex artt. 2343 e 2465 del codice civile (in alcuni casi può essere omessa) ([VEDI FILE 8](#))

appena  
perfezionata la  
delibera



#### EVENTUALI ADEMPIMENTI PRODROMICI ALL'ISCRIZIONE DEL PROGETTO NEL REGISTRO IMPRESE

- ❑ *SOLO PER SOCIETA' SOGGETTE A PUBBLICA VIGILANZA*: richiesta di autorizzazione alle competenti autorità ([VEDI FILE 3](#))
- ❑ *SOLO PER SOCIETA' CHE HANNO EMESSE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI*: pubblicazione dell'avviso per consentire agli obbligazionisti eventuale conversione anticipata dei titoli in azioni ([VEDI FILE 3](#))

#### ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società partecipante alla fusione provvede al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione in detto registro ([VEDI FILE 9](#))

#### FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO

Se almeno una delle società partecipanti alla fusione è soggetta a revisione contabile obbligatoria, unitamente al progetto di fusione deve essere depositata per l'iscrizione anche la relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria dell'incorporante o dell'incorporanda ([VEDI FILE 9](#))

a seguire

#### DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società partecipante alla fusione provvede al deposito presso la sede sociale della seguente documentazione ([VEDI FILE 9](#)):

- ❑ progetto di fusione;
- ❑ relazione accompagnatoria (ove redatta);
- ❑ situazione patrimoniale infrannuale (ove redatta) non solo della società medesima, ma anche di tutte le altre società partecipanti alla fusione;
- ❑ bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla fusione, comprensivi (ove presenti) della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale (o del diverso soggetto cui compete il controllo contabile);
- ❑ relazione dell'esperto (ove nominato) sulla congruità del rapporto di cambio.

*SE ALLA FUSIONE PARTECIPA SOCIETA' DI PERSONE CHE VIENE FUSA O INCORPORATA IN SOCIETA' DI CAPITALI*: anche la relazione di stima del patrimonio della società di persone (ove redatta).

*SE TRATTASI DI FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO*: anche la relazione della società incaricata della revisione contabile obbligatoria dell'incorporante o dell'incorporanda che deve essere allegata al progetto di fusione.

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' QUOTATE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ([VEDI FILE 9](#)):

- ❑ deposito del progetto di fusione e della documentazione correlata anche presso la società di gestione del mercato;
- ❑ contestuale inoltro del progetto di fusione e della documentazione correlata alla CONSOB;
- ❑ eventuale predisposizione, deposito e inoltro di ulteriore documento informativo almeno 10 giorni prima dell'assemblea

Nelle fusioni cui non partecipano società azionarie il tempo di attesa è ridotto a 15 gg ([VEDI FILE 10](#))

trascorsi  
almeno 30 gg

I soci possono decidere all'unanimità di rinunciare al tempo di attesa previsto ([VEDI FILE 10](#))

#### DECISIONE DEI SOCI SULLA FUSIONE

salvo che ci si avvalga della procedura semplificata, nel qual caso la decisione è a cura dell'organo amministrativo ([VEDI FILE 15](#))

- ❑ I soci di ciascuna società partecipante alla fusione deliberano l'approvazione della fusione con verbale redatto da notaio ([VEDI FILE 11](#))
- ❑ I soci assenti e dissenzianti possono decidere di avvalersi del diritto di recesso ([VEDI FILE 11](#))
- ❑ Eventuale delibera anche delle assemblee speciali che rappresentano particolari categorie di soci, possessori di strumenti finanziari e obbligazionisti ([VEDI FILE 11](#))

Il notaio procede a controlli non solo formali ma anche sostanziali ([VEDI FILE 12](#))

a cura del  
notaio  
verbalizzante

Se mancano i requisiti sostanziali il notaio avvisa gli amministratori ([VEDI FILE 12](#))

### ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DECISIONE DEI SOCI

Il notaio che ha redatto l'atto provvede entro 30 giorni al deposito della decisione dei soci presso il Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione in detto registro, unitamente a tutta la sottostante documentazione ([VEDI FILE 12](#)).

Per ciascuna società partecipante alla fusione devono essere depositati per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese:

- ☐ decisione dei soci;
- ☐ progetto di fusione;
- ☐ relazione accompagnatoria (ove redatta),
- ☐ situazione patrimoniale infrannuale (ove redatta) non solo della società medesima, ma anche di tutte le altre società partecipanti alla fusione;
- ☐ bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla fusione, comprensivi (ove presenti) della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale (o del diverso soggetto cui compete il controllo contabile).
- ☐ relazione dell'esperto (ove nominato) sulla congruità del rapporto di cambio
- ☐ *SE ALLA FUSIONE PARTECIPA SOCIETÀ' DI PERSONE CHE VIENE FUSA O INCORPORATA IN SOCIETÀ' DI CAPITALI:* relazione di stima del patrimonio della società di persone (ove redatta).

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ' QUOTATE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ([VEDI FILE 12](#)):

- ☐ Inoltro alla CONSOB del verbale dell'assemblea entro 30 giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato

Possibilità per i creditori sociali e gli obbligazionisti (salvo approvazione della loro assemblea) delle singole società di fare opposizione ([VEDI FILE 13](#))



trascorsi  
almeno 60 gg



TemPo dimezzato a 30 giorni nelle fusioni cui non partecipano società per azioni, in accomandita per azioni né società cooperative per azioni ([VEDI FILE 13](#))

### STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE

La fusione viene formalizzata con la stipula dell'atto di fusione (sempre necessaria la forma dell'atto pubblico), cui intervengono gli amministratori di tutte le società che hanno deliberato la fusione.

a cura del  
notaio rogante

### ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTO DI FUSIONE

Il notaio che ha redatto l'atto provvede entro 30 giorni al deposito dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione in detto registro, procedendo al deposito ([VEDI FILE 14](#)):

- ☐ prima per conto delle società fuse o incorporate, presso i rispettivi uffici territorialmente competenti in ragione delle sedi sociali;
- ☐ poi per conto della società risultante o incorporante, presso l'ufficio territorialmente competente in ragione della sede della società.

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ' QUOTATE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ([VEDI FILE 14](#)):

- ☐ Inoltro alla CONSOB dell'atto di fusione entro 10 giorni da quello in tale atto è stato iscritto nel Registro delle Imprese.

ottenuta  
l'iscrizione  
dell'atto

### PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE E RELATIVA EFFICACIA

Con l'iscrizione dell'atto di fusione presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente in ragione della sede della società risultante o incorporante si completa la procedura e la fusione può dirsi perfezionata. ([VEDI FILE 16](#))

Gli effetti della fusione decorrono dalla data della predetta iscrizione (salva la possibilità di retrodatazione o postergazione degli effetti contabili e fiscali, compatibilmente con le disposizioni di legge) .